



COMUNE DI NAPOLI

Area Tutela del Territorio
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. K1062/2020/18
del 6 dicembre 2022

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art.1, c.2 lett. a, della L.120/2020, al costituendo R.T.P. formato dall'ing. Giancarlo Zito e dal geol. Gianluca Minin dei servizi tecnici consistenti *nella esecuzione delle necessarie indagini e rilievi, nella redazione di una relazione geologica e della progettazione esecutiva finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni tratti del costone tufaceo prospettante il condominio di via Mergellina 2 e quello di largo Sermoneta 33.*
CIG Z0A38EEE5D

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio, ing. Pasquale Di Pace,

Premesso che:

- a seguito di segnalazione dei Vigili del Fuoco di caduta di pezzi di tufo, il costone tufaceo retrostante il civ. 33 di largo Sermoneta in data 30 luglio 2001 è stato oggetto di sopralluogo da parte di tecnico dell'allora servizio Difesa Suolo;
- in data 31 luglio 2001 l'impresa designata dall'allora Commissario Straordinario per il Sottosuolo O.M.I. 2509/1997 ha provveduto all'esecuzione di ispezione e conseguente disgrego di pietre pericolanti dal costone;
- dopo alcuni anni, in data 14 maggio 2010, si procedeva con un nuovo sopralluogo in Largo Sermoneta 33, con il quale veniva constatata la caduta di materiali dal costone e la presenza di manufatti appoggiati allo stesso nonché la presenza di locali ricavati all'interno del costone;
- in data 15 giugno 2012 veniva eseguito un nuovo sopralluogo in cui furono riscontrati la caduta di piccoli pezzi di tufo dal costone e pertanto si procedeva a rinnovare per competenza la diffida, già emessa nel mese di maggio 2010, ai proprietari/amministratori dei manufatti privati posti in aderenza e all'interno del costone e delle aree cortilizie a non praticare e far praticare le stesse;
- in data 6 novembre 2012 il condominio di Largo Sermoneta 33 presentava al Tribunale di Napoli ricorso per danno temuto;
- in data 20 marzo 2014 il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso osservando, tra l'altro, che non era emersa la prova della proprietà del costone in capo al Comune di Napoli e né che la stessa possa essere provata dall'esecuzione della manutenzione eseguita nel 2001 nell'ambito delle attività del Comitato tecnico istituito a supporto del Commissariato Straordinario;
- in data 3 marzo 2016 è stato svolto nuovo sopralluogo in largo Sermoneta 33 per caduta di pezzi di tufo dal costone a cui hanno fatto seguito nuovi provvedimenti a tutela dell'incolumità delle persone di messa in sicurezza del costone tufaceo;
- il servizio Difesa Idrogeologica del Territorio a seguito del succitato sopralluogo ha emesso ordinanza sindacale (n.426 del 15 aprile 2016) di messa in sicurezza del costone tufaceo nei confronti del condominio di largo Sermoneta 33, nella persona dell'allora amministratore;
- in data 21 marzo 2017 è stato inviato al servizio Difesa Idrogeologica del Territorio il certificato di eliminato pericolo (CEP);
- in data 23 maggio 2017 è stata trasmessa una PEC al servizio dall'arch. firmatario del CEP nella quale veniva comunicato che si dovevano ritenere interrotti gli effetti del CEP inviato, in quanto, le opere realizzate si potevano ritenere solo temporanee e che, in breve lasso di tempo, si sarebbero realizzate le opere di messa in sicurezza definitive, con conseguente trasmissione del CEP definitivo, mai trasmesso allo scrivente servizio;
- in data 8 agosto 2017, a seguito di nuovo fenomeno di caduta di pezzi di tufo dal costone che ha interessato il condominio di Largo Sermoneta 33, il servizio ha emesso nei confronti dei condomini proprietari/occupanti degli appartamenti prospettanti il costone, ordinanze sindacali di sgombero, allo stato ancora vigenti;

Premesso altresì che:

- il 6 maggio 2014 si verificava il distacco di alcuni massi dal costone tufaceo posto alle spalle dell'edificio di via Mergellina n.2;
- il proprietario di un appartamento posto nel fabbricato di via Mergellina n.2 ha chiesto al Tribunale di Napoli di ordinare al Comune di Napoli di eseguire l'ispezione e la manutenzione del costone tufaceo sovrastante l'immobile di sua proprietà;
- con ordinanza n.24969/2015 il Tribunale di Napoli ha ordinato al Comune di Napoli di porre in essere gli interventi di messa in sicurezza del costone tufaceo posto alle spalle dell'edificio di via Mergellina n.2;

Considerato che:

- a seguito di quanto esposto nelle premesse risulta indispensabile ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone mettere in sicurezza i tratti di costone insistenti su Largo Sermoneta 33 e via Mergellina n.2, a prescindere, e fatto salvo, l'accertamento della loro proprietà;
- il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio ha la necessità di acquisire informazioni geologiche e geotecniche sui suddetti tratti di costone tufaceo, propedeutiche alla predisposizione della relazione geologica e alla progettazione delle opere necessarie sul suddetto costone;
- la progettazione si intende comprensiva dei necessari elaborati concernenti la sicurezza delle lavorazioni, e fra questi il piano di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08;
- attesa la indisponibilità di strumentazione idonea all'esecuzione delle indagini e di dotazioni hardware e software adatti alla progettazione esecutiva delle opere a farsi, è necessario affidare a soggetti esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art.1, c.2 lett. a, della L.120/2020, i rilievi, le indagini geognostiche, il progetto esecutivo, comprensivo di relazione geologica, nonché di ogni ulteriore elaborato necessario previsto dalle norme vigenti;
- la complessità strutturale del costone tufaceo e la necessità di procedere quanto più velocemente possibile impongono di affidare i servizi tecnici consistenti nella esecuzione delle necessarie indagini, nella redazione di una relazione geologica e della progettazione esecutiva finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti del costone tufaceo prospettante il condominio di via Mergellina 2 e quello di largo Sermoneta 33, a tecnici di comprovata esperienza che abbiano già contezza della problematica in questione;
- a tale scopo, il dott. geol. Maurizio Minin, il quale in passato ha già svolto per conto di alcune società indagini geologiche sul costone in questione, con nota PG/2022/821378 del 14 novembre 2022 è stato invitato, unitamente all'ing. Giancarlo Zito a formulare un'offerta per servizi tecnici sopra descritti;
- con due PEC del 1 dicembre 2022, assunte a protocollo in pari data rispettivamente con PG/2022/874092 e PG/2022/874107, l'RTP ha formulato la propria offerta economica di € 24.000,00 rappresentando che nella stessa fosse inclusa tutta la documentazione paesaggistica e ambientale necessaria, comprendendo anche il parere ad Ente Universitario sulla possibilità di utilizzare metodologie di consolidamento differenti da quelle consentite ai sensi dell'art.11 del PPT di Posillipo che prevedono unicamente interventi di ingegneria naturalistica;
- l'offerta così come sopra formulata è stata ritenuta congrua dal RUP che con nota PG/2022/877468 del 2 dicembre 2022 ha comunicato all'RTP l'accettazione della stessa;
- con nota PG/2022/884550 del 6 dicembre 2022, si è proceduto a dare informativa all'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile dell'attivazione della suddetta procedura;

Ritenuto:

- di affidare a soggetti esterni, ai sensi dell'art.1, c.2 lett. a, della L.120/2020, le indagini geognostiche, la redazione della relazione geologica e del progetto esecutivo di messa in sicurezza del suddetto costone;
- di procedere alla messa in sicurezza dei tratti di costone di Largo Sermoneta 33 e via Mergellina n.2 a prescindere dalla corretta individuazione della proprietà attesa l'urgenza legata a questioni di sicurezza, rimandando a fine lavori l'accertamento definitivo sulla proprietà ed inoltre in quella stessa sede si valuterà la possibilità di risarcimento in danno agli effettivi proprietari;

VISTO

- l'art.1, c.2 lett. a, della L.120/2020;
- l'art.8, c.1 lett. a, della L.120/2020.

Attestato che

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d. lgs. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Funzionario P.O. Antonino Barba e dall'IDA Ferdinando Damiano;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR 62/13 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n.254 del 2014. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- al presente appalto si applicheranno le condizioni stabilite nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
- che il presente documento contiene dei dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

DETERMINA

per i motivi in narrativa, che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva,

- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 del D.Lgs.267/2000 così come coordinato con D.Lgs.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs.126/2010;
- approvare il disciplinare allegato alla presente che ne forma parte sostanziale e integrale;
- affidare, ai sensi dell'art.1, c.2 lett. a, della L.120/2020, fermo restando l'art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016, al costituendo R.T.P. formato dall'ing. Giancarlo Zito e dal geol. Gianluca Minin dei servizi tecnici consistenti *nella esecuzione delle necessarie indagini e rilievi, nella redazione di una relazione geologica e della progettazione esecutiva finalizzata alla messa in sicurezza di alcuni tratti del costone tufaceo prospettante il condominio di via Mergellina 2 e quello di largo Sermoneta 33*, per un importo di € 24.000,00, oltre CNPAIA (4%) pari a € 960, IVA (22%) pari a € 5.491,20 per un totale di € 30.451,20;
- impegnare sul cap. 233173, cod. 08.01-2.02.01.09.014, bilancio 2022, la somma di € 24.000,00, oltre CNPAIA (4%) pari a € 960, IVA (22%) pari a € 5.491,20 per un totale di € 30.451,20;
- dare atto che di procedere secondo quanto stabilito dall'art.8, c.1 lett. a, della L.120/2020 in relazione al possesso dei requisiti prescritti dal codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

*Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Pasquale Di Pace*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Allegati:

- *disciplinare prestazionale*